



## LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'ABBREVIAZIONE DI CARRIERA

- 1) IL RICONOSCIMENTO AVVIENE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI VALUTATIVI PREDETERMINATI:
- a) Identità di Settore Scientifico Disciplinare (SSD) fra l'esame sostenuto e quello riconosciuto;
  - b) Nel caso l'esame sostenuto afferisca ad un SSD diverso o non contenga l'indicazione di SSD si procede alla verifica dei contenuti e del programma d'esame;
  - c) Un esame non può essere riconosciuto in un corso di studio universitario di livello superiore;
  - d) Non sono riconoscibili esami inseriti in titoli di studio che rappresentano il titolo d'accesso o esami valutati per i requisiti minimi curriculari di corsi di studio magistrali;
  - e) Non sono riconoscibili attività didattiche concluse senza il singolo esame finale;
  - f) Non sono riconoscibili attività didattiche concluse senza valutazione (es. idoneità);
  - g) Non sono riconoscibili attività didattiche già esse stesse frutto di convalida o riconoscimento, la valutazione verrà eventualmente effettuata sull'insegnamento origine di convalida;
  - h) Il riconoscimento avviene con totale corrispondenza dei CFU acquisiti, sulla base della verifica dei contenuti è possibile l'arrotondamento fino ad un massimo di 3 cfu;
  - i) Gli insegnamenti inseriti in carriere precedenti al D.M. 509/1999 sono valutati fino ad un massimo di 12 CFU per gli insegnamenti annuali e fino ad un massimo di 6 cfu per gli insegnamenti semestrali;
  - j) Per gli insegnamenti senza l'indicazione dei CFU sarà applicato il rapporto ore/crediti del DiSPeS ovvero per corsi da 40 ore 6 CFU, per corsi da 60 ore 9 CFU;
  - k) Non possono essere considerate attività svolte nell'ambito di percorsi di livello non universitario;
  - l) Può essere riconosciuta la frequenza nel caso di totale coincidenza dei contenuti e del programma d'esame;
  - m) Non si riconoscono CFU per l'esame finale.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

- 2) AGLI ESAMI RICONOSCIUTI VIENE ASSEGNATA UNA VALUTAZIONE ATTRAVERSO I SEGUENTI CRITERI:
  - a) All'insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione utilizzando la tabella di conversione dei voti per attività sostenute durante la Mobilità internazionale del Dispes;
  - b) Se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media ponderata (rispetto al peso in CFU degli esami in questione) delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;
  
- 3) ANNO DI AMMISSIONE  
  
Corsi di laurea  
Iscrizione al secondo anno: almeno 31 CFU  
Iscrizione al terzo anno: almeno 81 CFU  
Corsi di laurea magistrale:  
Iscrizione al secondo anno: almeno 31 CFU
  
- 4) REQUISITI DI AMMISSIONE
  - a) Per i corsi di studio ad accesso programmato, l'immatricolazione con abbreviazione di carriera non esclude dal sostenimento del test di ammissione.
  - b) Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio interno o l'immatricolazione con riconoscimento CFU non esclude dalla verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione così come definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.